



COMUNE DI MASSA

Garante dell'informazione e della partecipazione

Oggetto: adozione "*Piano di recupero per la demolizione e ricostruzione di un immobile situato in via San Pio X*"

Premesso che la Giunta comunale con atto n.35/2019 ha nominato la sottoscritta Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Massa ai sensi dell'art.37 della LR 65/2014 al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati alla formazione di tutti gli atti di governo del territorio;

Considerato che:


- la richiesta prot. 22936 21/03/2023 e successive integrazioni, avanzata dal privato di procedere alla formazione di un piano di recupero ai sensi dell'art 111 della L.R n 65/2014 è finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e al riordino del tessuto insediativo attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti per consentire un intervento complessivo di riqualificazione;
- l'ambito interessato riguarda due fabbricati di civile abitazione siti in via San Pio X, distinti al N.C.E.U. al foglio 94, mapp. 406 e 407, in un'area con una superficie complessiva di 720 mq, per la quale si prevede la demolizione del fabbricato distinto al mapp. 407 e la sua ricostruzione in accorpamento al fabbricato distinto al mapp. 406.
- l'intervento proposto comporta la modifica delle sistemazioni esterne e dei relativi standard oltre ad un incremento di volumetria e di superficie coperta mentre la superficie edificata risulterà leggermente inferiore a quella esistente;
- il presente *piano di recupero (PdR) in via San Pio X* consente di eliminare il rischio per l'incolumità delle persone con la demolizione del fabbricato fatiscente e valorizza il contesto insediativo attraverso la creazione di un nuovo alloggio in accorpamento ad un altro edificio esistente;
- la proposta in questione possiede i requisiti stabiliti al comma 12 dell'art. 27 delle NTA

Visto che detto piano di recupero viene adottato dal Comune secondo il procedimento di art.111 LR n. 65/2014 e che per questo tipo di atti le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dall'ente procedente in ragione dell'entità e dei potenziali effetti degli interventi previsti e che è facoltà del Comune assoggettare i piani non sottoposti a VAS ai sensi della l.r. 10/2010 alle attività di partecipazione previste dalla citata legge regionale 65/2014, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali restando comunque fermi gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla suddetta normativa;

Considerato che il sopraccitato piano di recupero lascia immutato il quadro progettuale del RU, non produce impatti significativi sull'ambiente ed il paesaggio e che per il suo procedimento di formazione si applica l'art. 111 della legge regionale 65/2014 che non prevede l'avvio del procedimento ma direttamente l'adozione, quindi un periodo di osservazioni e la definitiva approvazione, ai fini degli obblighi d'informazione di cui alla L.r. 65/2014 si dà atto che sarà assicurata la pubblicità e l'accessibilità di tutti gli atti che riguardano il procedimento in essere

attraverso i canali informativi del Comune, con la pubblicazione nel sito web dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente-Pianificazione e governo del territorio"

La Garante dell'Informazione e della Partecipazione
Dott.ssa Daniela Lori



Massa, 16 novembre 2023